

Decreto n. 104

in base all'articolo 98, paragrafo 4, della Costituzione della Repubblica di Bulgaria

DECRETO QUANTO SEGUE:

legge che modifica e integra la legge sul tabacco, i prodotti del tabacco e i prodotti correlati, adottata dalla 51a Assemblea nazionale il 19 giugno 2025, è promulgata nella Gazzetta ufficiale.

Emanato a Sofia il 27 giugno 2025.

Il presidente della Repubblica: **Rumen Radev**

Sigillato con il sigillo di Stato.

Ministro della Giustizia **Georgi Georgiev**

LEGGE

che modifica e integra la legge sul tabacco, i prodotti del tabacco e i prodotti correlati (promulgata nella GU n. 101 del 1993; modificata nella GU n. 19 del 1994, nella GU n. 110 del 1996, nella GU n. 153 del 1998, nella GU n. 113 del 1999, nella GU nn. 33 e 102 del 2000, nella GU n. 110 del 2001, nella GU n. 20 del 2003, nella GU nn. 57 e 70 del 2004, nella GU nn. 91, 95, 99 e 105 del 2005, nella GU nn. 18, 30, 34, 70, 80 e 108 del 2006, nella GU nn. 53 e 109 del 2007, nella GU nn. 36, 67 e 110 del 2008, nella GU nn. 12, 82 e 95 del 2009, nella GU n. 19 del 2011, nella GU n. 50 del 2012, nella GU nn. 12 e 14 del 2015, nella GU nn. 19, 28, 31 e 101 del 2016, nella GU nn. 58, 63, 85, 92, 97 e 103 del 2017, nella GU nn. 17, 98 e 106 del 2018, nella GU nn. 7, 17 e 83 del 2019, nella GU n. 102 del 2022, nella GU nn. 52, 100, 102 e 106 del 2023 e nella GU nn. 70 e 79 del 2024)

Articolo 1. L'articolo 30, paragrafo 2, è così integrato:

1. al punto 1), dopo il termine "prodotti", sono aggiunti i termini "prodotti diversi dai prodotti del tabacco, dai prodotti del tabacco senza combustione, dai prodotti del tabacco di nuova generazione e dai prodotti del tabacco riscaldato";

2. al punto 2), dopo il termine "prodotti", sono aggiunti i termini "prodotti diversi dai prodotti del tabacco, dai prodotti del tabacco senza combustione, dai prodotti del tabacco di nuova generazione e dai prodotti del tabacco riscaldato";

3. al punto 12), dopo il termine "contenenti" sono aggiunti i termini "o meno";

4. è inserito il punto 21):

"21) prodotti contenenti nicotina il cui contenuto di nicotina è superiore a 20 mg/unità di prodotto.".

Articolo 2. All'articolo 31, alla fine sono aggiunti i termini "e delle sigarette elettroniche monouso contenenti o meno nicotina".

Articolo 3. All'articolo 31 quater, paragrafo 3, i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" sono inseriti dopo il termine "sigarette" e i termini "contenente o meno nicotina" sono inseriti dopo il termine "carica".

Articolo 4. L'articolo 35 è modificato come segue:

1. il paragrafo 3, punto 1), è modificato come segue:

"1) destinati esclusivamente ai professionisti coinvolti nel commercio di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati, sigarette elettroniche riutilizzabili contenenti o meno nicotina e contenitori di liquido di ricarica contenenti o meno nicotina, o alle persone la cui attività principale è la fabbricazione o il commercio di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati, sigarette elettroniche contenenti o meno nicotina e contenitori di liquido di ricarica contenenti o meno nicotina;";

2. al paragrafo 7, i termini "sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica" sono sostituiti da "sigarette elettroniche riutilizzabili contenenti o meno nicotina e per contenitori di liquido di ricarica contenenti o meno nicotina";

3. al paragrafo 8, tutte le occorrenze dei termini "sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica e liquidi contenenti nicotina" sono sostituite dai termini "prodotti del tabacco".

Articolo 5. Il titolo del capitolo 12 è modificato come segue: "Sigarette elettroniche riutilizzabili contenenti o meno nicotina".

Articolo 6. L'articolo 43 bis è integrato come segue:

1. al paragrafo 1, i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" sono inseriti dopo il termine "sigarette" e i termini "contenente o meno nicotina" sono inseriti dopo il termine "carica";

2. al paragrafo 2, nel testo prima del punto 1), i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" sono inseriti dopo il termine "sigarette" e i termini "contenente o meno nicotina" sono inseriti dopo il termine "carica";

3. al paragrafo 6, prima frase, dopo il termine "sigaretta" sono inseriti i termini "riutilizzabile, contenente o meno nicotina", dopo il termine "carica" sono inseriti i termini "riutilizzabile, contenente o meno nicotina" e dopo il termine "sigarette" sono inseriti i termini "contenenti o meno nicotina";

4. al paragrafo 8, nel testo prima del punto 1), i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" sono inseriti dopo il termine "sigarette" e i termini "contenente o meno nicotina" sono inseriti dopo il termine "carica";

5. si inserisce il nuovo paragrafo 11:

"11. i fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche riutilizzabili contenenti o meno nicotina e/o di contenitori di liquido di ricarica contenenti o meno nicotina forniscono anche i dati di cui al paragrafo 2, punto 2), all'autorità competente di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, della legge sulla protezione contro gli effetti nocivi delle sostanze e delle miscele chimiche.".

Articolo 7. L'articolo 43 ter è modificato e integrato come segue:

1. al paragrafo 1, nel testo prima del punto 1), dopo il termine "sigarette" sono aggiunti i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" e dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini "contenente o meno nicotina";

2. al paragrafo 2, dopo il termine "sigarette" sono aggiunti i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina", dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini " contenente o meno nicotina" e i termini "uso di prodotti del tabacco" sono sostituiti dai termini "fino all'uso di prodotti del tabacco e prodotti correlati".

Articolo 8. All'articolo 43 quater, i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" sono inseriti dopo il termine "sigarette" e i termini " contenente o meno nicotina" sono inseriti dopo il termine "carica".

Articolo 9. L'articolo 43 quinques è integrato come segue:

1. al comma 1, nel testo prima del punto 1), dopo il termine "sigarette" sono aggiunti i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" e dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini " contenente o meno nicotina";

2. al paragrafo 3, nel testo prima del punto 1), prima frase, dopo il termine "sigarette" sono aggiunti i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" e dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini " contenente o meno nicotina";

3. al paragrafo 5, nel testo prima del punto 1), prima frase, dopo il termine "sigarette" sono aggiunti i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" e dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini " contenente o meno nicotina".

Articolo 10. L'articolo 43 sexies è modificato e integrato come segue:

1. al paragrafo 1:

a) nel testo che precede il punto 1), dopo il termine " contenenti" sono aggiunti i termini "o meno";

b) al punto 1), i termini "nelle sigarette elettroniche usa e getta" sono soppressi;

c) al punto 2), il termine "nicotina" è sostituito dai termini «nicotina, per i liquidi contenenti nicotina»;

d) al punto 3), alla lettera d), il termine "nicotina" è sostituito dai termini "nicotina, per i liquidi contenenti nicotina";

2. al paragrafo 2, prima frase, dopo il termine " contenenti" sono aggiunti i termini "o meno";

3. si inserisce il nuovo paragrafo 4:

"4. Nel liquido contenente nicotina possono essere utilizzati solo ingredienti che non presentano rischi per la salute umana in forma riscaldata o non riscaldata.".

Articolo 11. All'articolo 43 septies, dopo il termine "sigarette" sono aggiunti i termini "sigarette riutilizzabili contenenti nicotina".

Articolo 12. All'articolo 43 octies, dopo il termine "sigarette" sono aggiunti i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" e dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini " contenente o meno nicotina".

Articolo 13. L'articolo 43 nonies è modificato e integrato come segue:

1. al comma 1, nel testo prima del punto 1), dopo il termine "sigarette" sono aggiunti i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" e dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini " contenente o meno nicotina";

2. al paragrafo 2:

a) nel testo prima del punto 1), dopo il termine "sigarette" sono aggiunti i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" e dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini " contenente o meno nicotina";

b) al punto 2), il termine "dose" è sostituito dai termini "dose, per i prodotti contenenti nicotina";

c) al punto 5), i termini "nicotina e aromi" sono sostituiti dai termini "nicotina, per i prodotti contenenti nicotina";

d) è inserito il punto 6):

"6) informazioni sul contenuto degli aromatizzanti.";

3. al paragrafo 3:

a) nel testo prima del punto 1), dopo il termine "sigarette" sono aggiunti i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" e dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini " contenente o meno nicotina";

b) al punto 2), il termine "fumo" è sostituito dai termini "emissioni";

c) è inserito il seguente punto 6):

"6) fare riferimento al numero di tiri durante il consumo del prodotto.";

4. al paragrafo 4, dopo il termine "sigarette", sono aggiunti i termini "riutilizzabili contenenti nicotina" e dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini " contenente nicotina";

5. si inserisce il paragrafo 4 bis:

"4 bis. Sulle confezioni unitarie e sull'eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche riutilizzabili prive di nicotina, dei contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina e dei liquidi privi di nicotina è apposta la seguente avvertenza relativa alla salute: 'Il presente dispositivo rappresenta un rischio per la tua salute'.;"

6. il paragrafo 5 è così modificato:

"5. L'articolo 35 terdecies, paragrafo 2, si applica alle avvertenze relative alla salute di cui ai paragrafi 4 e 4 bis.".

Articolo 14. È inserito il seguente capitolo 13 bis con gli articoli 43 terdecies e 43 quaterdecies:

"Capitolo 13 bis

PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA E PRODOTTI DIVERSI DAI PRODOTTI DEL TABACCO

Articolo 43 terdecies. 1. Sulla confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno dei prodotti contenenti nicotina è apposta la seguente avvertenza relativa alla salute: 'Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Si consiglia l'uso ai non fumatori'.

2. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 1 deve:

1) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 35 decies;

2) essere stampata parallelamente al testo principale sulla superficie destinata ad essa;

3) coprire il 30 % della superficie più ampia della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno.

Articolo 43 quaterdecies. 1. Sulla confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno dei prodotti diversi dai prodotti del tabacco è apposta la seguente avvertenza relativa alla salute: 'Il presente prodotto rappresenta un rischio per la tua salute'.

2. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 1 deve:

1) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 35 decies;

- 2) essere stampata parallelamente al testo principale sulla superficie destinata ad essa;
- 3) coprire il 30 % della superficie più ampia della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno.".

Articolo 15. È inserito il seguente capitolo 13 ter con gli articoli da 43 quindecies a 43 octodecies:

"Capitolo 13 ter

CONTROLLO

Articolo 43 quindecies. 1. Il controllo della conformità ai requisiti della presente legge è effettuato individualmente o congiuntamente da funzionari autorizzati dagli organismi di cui all'articolo 52.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni di controllo, i funzionari di cui al paragrafo 1 hanno il diritto di:

- 1) accedere liberamente ai depositi commerciali o ai locali delle persone sottoposte a ispezione;
- 2) richiedere alla persona sottoposta a ispezione documenti, dati, informazioni, referenze e altri supporti di informazioni pertinenti all'ispezione effettuata;

3) richiedere a terzi le informazioni e i documenti necessari per effettuare i controlli;

4) richiedere spiegazioni scritte alle persone sottoposte a ispezione;

5) effettuare controlli e, in caso di constatazione di violazioni, redigere un avviso di infrazione amministrativa conformemente alle loro competenze;

6) ordinare la sospensione dell'accesso ai siti Internet al momento di stabilire le vendite a distanza transfrontalieri e l'offerta e la vendita ai consumatori di tabacco e di prodotti correlati attraverso i servizi della società dell'informazione;

7) ricevere assistenza dalle autorità del ministero dell'Interno nell'ambito o nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali ai sensi della presente legge.

3. In merito ai risultati dei controlli, i funzionari di cui al paragrafo 1 redigono relazioni sulle risultanze conformemente alle loro competenze.

4. Gli organismi di controllo previsti da altri atti normativi, le cui funzioni di controllo sono connesse alla fabbricazione, alla presentazione, alla vendita e all'uso del tabacco e dei prodotti correlati, collaborano e forniscono assistenza agli organismi di cui all'articolo 52, come ad esempio:

1) partecipare allo svolgimento di ispezioni congiunte;

2) fornire pareri sui rischi dell'uso del tabacco e dei prodotti correlati, compreso il loro impatto sulla salute umana.

5. Le autorità di cui all'articolo 52 possono concludere accordi per l'interazione con altre autorità di controllo quando esercitano il controllo ai sensi della presente legge.

Articolo 43 sexdecies. 1. Se viene accertata una violazione dell'articolo 31 bis, il presidente della Commissione per la tutela dei consumatori emette un'ordinanza per porre fine alla violazione.

2. L'ordinanza di cui al paragrafo 1 è pubblicata sul sito web della Commissione per la tutela dei consumatori il giorno della sua emissione. I soggetti interessati dall'ordinanza si considerano informati dal giorno della sua pubblicazione e sono tenuti a porre rimedio alla violazione di cui all'ordinanza ai sensi del paragrafo 1.

3. Se, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui al paragrafo 1, il soggetto non pone fine alla violazione, la Commissione per la tutela dei consumatori presenta al presidente del tribunale regionale di Sofia una richiesta di ordinare a tutte le imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica di sospendere l'accesso alle pagine Internet specificate nell'ordinanza di cui al paragrafo 1.

4. L'accesso di cui al paragrafo 3 è sospeso anche qualora siano offerti e/o venduti sul sito web altri servizi e/o beni diversi da quelli specificati nell'ordinanza di cui al paragrafo 1.

5. Il presidente del tribunale regionale di Sofia o un vicepresidente autorizzato da quest'ultimo si pronuncia sulla richiesta di cui al paragrafo 3 entro 72 ore dal suo ricevimento.

6. L'ordinanza emessa dal tribunale di cui al paragrafo 5 è pubblicata sul sito web della Commissione per la tutela dei consumatori il giorno del suo ricevimento. Le imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica sono tenute a sospendere l'accesso ai pertinenti siti web entro 24 ore dalla pubblicazione dell'ordinanza giudiziaria, la cui notifica si considera effettuata a decorrere dal giorno della sua pubblicazione sul sito web della Commissione per la tutela dei consumatori.

7. L'ordinanza di cui al paragrafo 1 è soggetta alla previa attuazione.

8. L'ordinanza di cui al paragrafo 1 è soggetta a ricorso secondo le procedure del codice di procedura amministrativa.

Articolo 43 septdecies. 1. Una volta accertata l'esecuzione della pubblicità attraverso i servizi della società dell'informazione in violazione dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, il presidente della Commissione per la tutela dei consumatori emette un'ordinanza di rimozione del contenuto dal rispettivo sito web.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 si applica l'articolo 43 sexdecies, paragrafi da 2 a 8.

Articolo 43 octodecies. 1. Se si ritiene necessaria l'assistenza, l'autorità competente, prima dell'inizio dell'ispezione, notifica per iscritto alle autorità competenti il tipo di assistenza richiesta, che può assumere la forma di informazioni relative all'ispezione o alla designazione di funzionari incaricati di partecipare all'ispezione.

2. L'autorità a cui è richiesta l'assistenza di cui al paragrafo 1 fornisce le informazioni richieste e designa i funzionari che partecipano al controllo.

3. Se necessario, in caso di ostacoli all'attività delle autorità di controllo, le autorità del ministero dell'Interno prestano assistenza nell'ambito delle loro competenze di salvaguardia dell'ordine pubblico ai sensi della legge sul ministero dell'Interno.".

Articolo 16. L'articolo 46 è modificato come segue:

1. al paragrafo 1, i termini "punti da 10) a 20)" sono sostituiti dai termini "punti da 10) a 21)", i termini "da 1 000 a 3 000 BGN" sono sostituiti dai termini "da 2 000 a 4 000 BGN" e i termini "da 2 000 a 5 000 BGN" sono sostituiti dai termini "da 4 000 a 7 000 BGN";

2. al paragrafo 2, i termini "da 2 000 a 5 000 BGN" sono sostituiti dai termini "da 3 000 a 6 000 BGN" e i termini "da 4 000 a 8 000 BGN" sono sostituiti dai termini "da 7 000 a 10 000 BGN".

Articolo 17. È inserito l'articolo 46 ter:

"Articolo 46 ter. La Commissione per la tutela dei consumatori notifica all'Agenzia doganale qualsiasi violazione dell'articolo 30, paragrafo 2, punti da 1) a 3), e dell'articolo 31 e invia una copia autenticata di un protocollo o di un atto che stabilisce i fatti e le circostanze riscontrati per la cessazione dell'autorizzazione al commercio dei prodotti del tabacco ai sensi della legge sulle accise e sui depositi fiscali."

Articolo 18. All'articolo 47, paragrafo 3, i termini "revoca l'autorizzazione" sono sostituiti dai termini "pone fine all'autorizzazione concessa" e i termini "per un periodo di tre anni" sono soppressi.

Articolo 19. L'articolo 51 ter è modificato e integrato come segue:

1. al paragrafo 1, dopo il termine "sigarette" sono aggiunti i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina", dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini "contenente o meno nicotina", i termini "e l'articolo 43 duodecies, paragrafi da 1 a 3" sono sostituiti dai termini "l'articolo 43 duodecies, paragrafi da 1 a 3 e gli articoli 43 terdecies e 43 quaterdecies", i termini "da 1 000 a 3 000 BGN" sono sostituiti dai termini "da 2 000 a 4 000 BGN" e i termini "da 2 000 a 5 000 BGN" sono sostituiti dai termini "da 4 000 a 7 000 BGN";

2. al paragrafo 2, i termini "da 2 000 a 5 000 BGN" sono sostituiti dai termini "da 3 000 a 6 000 BGN" e i termini "da 4 000 a 8 000 BGN" sono sostituiti dai termini "da 7 000 a 10 000 BGN".

Articolo 20. È inserito l'articolo 51 septies:

"Articolo 51 septies. Un'impresa che fornisce reti e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica che non sospende l'accesso ai siti web pertinenti di cui all'articolo 43 sexdecies, paragrafo 1, è possibile di una sanzione pecuniaria da 20 000 a 50 000 BGN o, in caso di recidiva, da 60 000 a 150 000 BGN.".

Articolo 21. È inserito l'articolo 51 octies:

"Articolo 51 octies. Chiunque non ponga rimedio, entro il termine di cui all'articolo 43 sexdecies, paragrafo 1, a una violazione constatata con un'ordinanza ai sensi dell'articolo 43 sexdecies, paragrafo 6, è possibile di un'ammenda da 5 000 a 10 000 BGN o di una sanzione pecuniaria da 10 000 a 30 000 BGN.".

Articolo 22. L'articolo 52, paragrafo 1, è modificato e integrato come segue:

1. al punto 4), i termini "articolo 43 nonies" sono soppressi;

2. al punto 5), i termini "punti da 10) a 20)" sono sostituiti dai termini "punti da 10) a 21)" e alla fine sono aggiunti i termini "articoli 43 terdecies, 43 quaterdecies, 51 septies e 51 octies".

Articolo 23. L'articolo 52 bis è modificato e integrato come segue:

1. al paragrafo 1, i termini "punti da 10) a 20)" sono sostituiti dai termini "punti da 10) a 21)" e i termini "e gli articoli da 43 quater a 43 duodecies, paragrafi 1 e 3" sono sostituiti dai termini "gli articoli 43 quater, 43 decies, 43 duodecies, paragrafi 1 e 3, 43 terdecies e 43 quaterdecies";

2. al paragrafo 3, dopo il termine "sigarette" sono inseriti i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" e dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini "contenente o meno nicotina";

3. al paragrafo 7, dopo il termine "sigarette" sono inseriti i termini "riutilizzabili, contenenti o meno nicotina" e dopo il termine "carica" sono aggiunti i termini "contenente o meno nicotina".

Articolo 24. All'articolo 1 delle disposizioni aggiuntive sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. il punto 8) è modificato come segue:

"8) "prodotti correlati al tabacco": sigarette elettroniche contenenti o meno nicotina, contenitori di liquido di ricarica contenenti o meno nicotina, liquidi esenti da nicotina, prodotti contenenti nicotina, prodotti da fumo diversi dai prodotti del tabacco, prodotti diversi dai prodotti del tabacco e prodotti per pipe ad acqua non contenenti tabacco.";

2. al punto 24), i termini "l'articolo 43 nonies, paragrafo 4, e l'articolo 43 decies" sono sostituiti dai termini "l'articolo 43 nonies, paragrafi 4 e 4 bis, l'articolo 43 decies, l'articolo 43 terdecies, paragrafo 1, e l'articolo 43 quaterdecies, paragrafo 1";

3. il punto 32) è modificato come segue:

"32) "violazione ripetuta": la violazione commessa entro un anno dall'entrata in vigore del decreto punitivo con cui il soggetto è stato punito per lo stesso tipo di violazione.";

4. al punto 39), nella prima frase, dopo il termine "contenenti" sono aggiunti i termini "o meno" e nella seconda frase, dopo il termine "sigarette", sono aggiunti i termini "contenenti o meno nicotina" e alla fine sono aggiunti i termini "contenenti o meno nicotina";

5. è inserito il seguente punto 39 bis):

"39 bis) "sigaretta elettronica monouso": un tipo di sigaretta elettronica, contenente o meno nicotina, in cui il liquido è caricato in fabbrica da un fabbricante e non può essere in alcun modo integrato o ricaricato. I contenitori di liquido di ricarica contenenti o meno nicotina, i contenitori di ricarica e le cartucce di ricarica contenenti o meno nicotina non sono considerati sigarette elettroniche monouso.";

6. al punto 40), dopo il termine "contenenti" sono aggiunti i termini "o meno" e alla fine è aggiunto il termine "riutilizzabili";

7. il punto 46 bis è modificato come segue:

"46 bis) "prodotti diversi dai prodotti del tabacco": i prodotti destinati all'introduzione di fumo o aerosol per inalazione nel corpo umano, che non contengono tabacco e/o nicotina e piante e sostanze vietate dalla legge sul controllo degli stupefacenti e dei precursori e che possono essere consumati mediante un processo di combustione, riscaldamento e/o evaporazione.";

8. al punto 49), i termini "a fini medici" sono sostituiti dai termini "medicinali ai sensi della legge sui medicinali nella medicina umana e dispositivi medici ai sensi della legge sui dispositivi medici".

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25. Le sigarette elettroniche riutilizzabili contenenti o meno nicotina, i contenitori di liquido di ricarica contenenti o meno nicotina, i prodotti contenenti nicotina, ad eccezione di quelli non conformi ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 2, punto 21), e i prodotti diversi dai prodotti del tabacco fabbricati o immessi sul mercato fino all'entrata in vigore della presente legge e non conformi ai requisiti della presente legge, possono continuare a essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte, ma non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. I prodotti contenenti nicotina non conformi ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 2, punto 21), possono essere introdotti nella rete commerciale entro un mese dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 26. Per le sigarette elettroniche riutilizzabili prive di nicotina e i contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina fabbricati o immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente legge, i fabbricanti, gli importatori o i soggetti che introducono nel territorio del paese da un altro Stato membro dell'Unione europea sigarette elettroniche riutilizzabili prive di nicotina e/o contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina trasmettono una notifica alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 43 bis, paragrafi da 1 a 4, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 27. 1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti che immettono sul mercato, immagazzinano, vendono, conservano e/o offrono sigarette elettroniche usa e getta contenenti o meno nicotina presentano un inventario dei quantitativi disponibili alla direzione territoriale dell'Agenzia doganale nel luogo in cui si trova il sito.

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 contiene:

1) l'azienda, la sede legale e l'indirizzo di gestione, il codice unico di identificazione del soggetto obbligato di cui al paragrafo 1;

2) l'indirizzo esatto del sito;

3) i quantitativi di sigarette elettroniche monouso contenenti o meno nicotina disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sia totale che per tipo di prodotto:

a) denominazione commerciale del prodotto;

b) imballaggio/descrizione del prodotto;

c) capacità della confezione destinata al consumatore in millilitri;

d) numero totale di confezioni destinate al consumatore;

4) nome, cognome e posizione della persona che ha preparato l'inventario;

5) nome, cognome, posizione e firma della persona che rappresenta il soggetto passivo ai sensi del paragrafo 1;

6) data di presentazione.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i quantitativi di prodotti di cui al paragrafo 1 inseriti nell'inventario di cui al paragrafo 2 possono essere:

1) esportati dal territorio del paese verso il territorio di un paese terzo o di un territorio terzo o spediti dal territorio del paese verso il territorio di un altro Stato membro, dove, se i timbri sono apposti sulle confezioni destinate al consumatore, i bolli fiscali sono rimossi secondo la procedura prevista dai regolamenti di applicazione della legge sulle accise e sui depositi fiscali;

2) realizzati nella rete di vendita al dettaglio.

4. Per i quantitativi disponibili stabiliti di sigarette elettroniche monouso dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3, le autorità doganali notificano ai funzionari della Commissione per la tutela dei consumatori le violazioni di cui all'articolo 46 riguardanti l'articolo 30, paragrafo 2, punto 18), e l'articolo 31.

Articolo 28. Nella legge sulle accise e sui depositi fiscali (promulgata nella Gazzetta ufficiale (GU) n. 91 del 2005, modificata nella GU n. 105 del 2005, nella GU nn. 30, 34, 63, 80, 81, 105 e 108 del 2006, nella GU nn. 31, 53, 108 e 109 del 2007, nella GU nn. 36 e 106 del 2008, nella GU nn. 6, 24, 44 e 95 del 2009, nella GU nn. 55 e 94 del 2010, nella GU nn. 19, 35, 82 e 99 del 2011, nella GU nn. 29, 54 e 94 del 2012, nella GU nn. 15, 101 e 109 del 2013, nella GU nn. 1 e 105 del 2014, nella GU nn. 30, 92 e 95 del 2015, nella GU nn. 45, 58, 95 e 97 del 2016, nella GU nn. 9, 58, 63, 92, 97 e 103 del 2017, nella GU nn. 24, 62, 65, 98 e 103 del 2018, nella GU nn. 7, 17, 33, 96 e 100 del 2019, nella GU nn. 9, 14, 18, 28, 44, 65 e 104 del 2020, nella GU n. 77 del 2021, nella GU nn. 12, 42, 52, 100 e 102 del 2022, nella GU nn. 8, 54, 66, 82, 86, 96, 102, 105 e 106 del 2023, nella GU nn. 11, 23, 70 e 79 del 2024 e nella GU n. 26 del 2025), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. all'articolo 12 ter, paragrafo 3, la seconda frase è modificata come segue: "Le sigarette elettroniche sono prodotti riutilizzabili mediante un contenitore di liquido di ricarica e un serbatoio o ricaricabili mediante cartucce monouso.";

2. l'articolo 29, paragrafo 3, punto 2) è modificato come segue:

"2) il liquido della sigaretta elettronica, indipendentemente dal fatto che contenga o meno nicotina, è la quantità di liquido contenuta nella cartuccia, nel serbatoio o nel contenitore di liquido di ricarica di una sigaretta elettronica misurata in millilitri;"

3. all'articolo 90 bis, paragrafo 2, è inserito il nuovo punto 9):

"9) negli ultimi 12 mesi non è stata emessa alcuna decisione di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio per i prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 90 octies, paragrafo 1, punto 8).";

4. all'articolo 90 octies:

a) al paragrafo 1 è inserito il punto 8):

"8) se il soggetto ha commesso un'infrazione nei casi previsti dalla legge sul tabacco, i prodotti del tabacco e i prodotti correlati, stabilita da un'autorità competente.";

b) al paragrafo 3, i termini "3 e 5" sono sostituiti dai termini "3, 5 e 8".

Articolo 29. La legge sulla tutela dei consumatori (promulgata nella GU n. 48 del 2000; modificata nella GU nn. 75 e 120 del 2002, nella GU nn. 36 e 63 del 2003, nella GU nn. 70 e 115 del 2004, nella GU nn. 28, 94 e 103 del 2005, nella GU nn. 30, 38 e 82 del 2006, nella GU n. 59 del 2007, nella GU n. 69 del 2008, nella GU nn. 14, 47 e 74 del 2009, nella GU nn. 42, 50, 59 e 98 del 2010, nella GU nn. 28 e 51 del 2011, nella GU nn. 32 e 40 del 2012, nella GU nn. 15, 68 e 84 del 2013, nella GU n. 79 del 2015, nella GU n. 8 del 2016, nella GU nn. 85 e 103 del 2017, nella GU nn. 17, 77 e 102 del 2018, nella GU nn. 17, 24, 58 e 101 del 2019, nella GU nn. 71 e 99 del 2020, nella GU n. 62 del 2022, nella GU nn. 66 e 106 del 2023 e nella GU nn. 39 e 79 del 2024) è modificata e integrata come segue:

1. all'articolo 5 ter:
 - a) al paragrafo 3, i termini "prodotti diversi dai prodotti del tabacco" sono soppressi e i termini "e i prodotti del tabacco riscaldato" sono sostituiti dai termini "i prodotti del tabacco riscaldato e i prodotti con elevato tenore di caffea";
 - b) al paragrafo 4, i termini "prodotti diversi dai prodotti del tabacco" sono soppressi e i termini "e l'ossido nitroso (gas esilarante)" sono sostituiti dai termini "l'ossido nitroso (gas esilarante) e i prodotti con elevato tenore di caffea";
2. all'articolo 1 della disposizione aggiuntiva:
 - a) il punto 21) è abrogato;
 - b) è inserito il punto 25):

"25) "prodotti con elevato tenore di caffea": i prodotti ad effetto stimolante che contengono:

- a) caffea superiore a 150 mg/l;
- b) una combinazione originale di ingredienti quali caffea, taurina, vitamine e altre sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, tra cui glucuronolattone, inositol, carnitina, creatina, estratti vegetali (guarana, mate, acacia, ginseng, ginkgo biloba) e altri.".

Articolo 30. Nella legge in materia di alimenti (promulgata nella GU n. 52 del 2020; modificata nella GU n. 65 del 2020, nella GU n. 13 del 2021, nella GU n. 102 del 2022, nella GU nn. 80, 100 e 102 del 2023 e nella GU nn. 41 e 85 del 2024), all'articolo 1, punto 4), della disposizione aggiuntiva, è inserita la lettera j):

"j) prodotti con elevato tenore di caffea ai sensi dell'articolo 1, punto 25), della disposizione aggiuntiva della legge sulla tutela dei minori.".

Articolo 31. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, gli operatori del settore trasmettono una notifica all'autorità competente in merito a eventuali cambiamenti delle circostanze registrate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, punto 5), della legge in materia di alimenti.

Articolo 32. La presente legge entra in vigore alla scadenza dei termini per la presentazione di obiezioni da parte della Commissione europea a norma della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241/1 del 17 settembre 2015), ad eccezione dell'articolo 1, punto 4), che entra in vigore il giorno della pubblicazione della legge nella *Gazzetta ufficiale*, e dell'articolo 43 nonies, paragrafo 3, punto 6), che entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta ufficiale*.

La legge è stata adottata dalla 51^a Assemblea nazionale il 19 giugno 2025 e reca il sigillo ufficiale dell'Assemblea nazionale.

Presidente dell'Assemblea nazionale **Natalia Kiselova**

3539